REGOLAMENTO (CEE) N. 4265/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

relativo all'applicazione delle decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 del comitato misto CEE-Austria che modificano e completano il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunita economica europea e la Repubblica d'Austria e stato firmato il 22 luglio 1972 ed e entrato in vigore il 1º gennaio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originario e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato le decisioni n. 2. 88, 3:88 e 4/88 che modificano e completano il protocollo n. 3:

considerando che e necessario applicare questa decisione nella Comunita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO-

Articolo 1

Sono applicabili nella Comunità le decisioni n. 2/88, 3/88 e 4/88 del comitato misto CEE-Austria

Il testo delle decisioni e accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee

Esso e applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addi 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V PAPANDREOU